

Concordato preventivo, in autunno i conti per le maggiori imposte

Partite Iva. L'acconto entro fine luglio o entro il 30 agosto con lo 0,40% non considera ancora gli effetti dell'adesione al patto con il Fisco

**Giuseppe Morina
Tonino Morina**

Il concordato preventivo biennale non ha alcun effetto sul versamento del primo acconto delle imposte per il 2024, in scadenza il 31 luglio o entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più. I conti con il concordato si faranno dunque a novembre in occasione della seconda o unica rata di acconto per le imposte del 2024.

I soggetti Isa, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza maggiorazione. Si può anche pagare entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più, in virtù della precisazione inserita nel decreto correttivo sul concordato approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri di giovedì 20 maggio (il testo dovrà ora ricevere i

pareri delle commissioni parlamentari prima dell'approvazione definitiva). Queste regole si applicano, oltre che ai soggetti Isa o che presentano cause di esclusione, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del Dl 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese a norma degli articoli 5 e 116, del Testo unico delle imposte sui

redditi (articolo 37 del Dlgs 13 del 2024). Per questi contribuenti, sia se aderiscono al concordato, sia se non aderiscono, scade il 31 ottobre 2024 il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap 2024, per il 2023, e i modelli Isa.

Gli acconti per il 2024

L'articolo 20, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

Questa è la situazione che, di norma, riguarda la stragrande mag-

 IL MECCANISMO
In caso di ok all'importo proposto versamento con una maggiorazione entro il 30 novembre

I passaggi principali

Primo acconto per il 2024

Il concordato preventivo biennale non ha alcun effetto sul versamento del primo acconto delle imposte per il 2024, in scadenza il 31 luglio o entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più

Presentazione della dichiarazione

Per i soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione, compresi quelli che adottano il vecchio regime dei minimi nonché quelli che applicano il regime forfettario, e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, sia se aderiscono al concordato, sia se non aderiscono, scade il 31 ottobre 2024 il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap 2024 e i modelli Isa

Il versamento entro il 30 novembre

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato se l'acconto delle imposte sui

redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 15% sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16; la maggiorazione Irap è del 3 per cento.

Le maggiorazioni sono versate entro il 30 novembre.

I forfettari

Per i contribuenti forfettari, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 12% o del 4%, sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente. La maggiorazione del 12% o del 4% va versata entro il 30 novembre 2024

gioranza dei contribuenti. Si può fare l'esempio di un contribuente con reddito concordato di 50mila euro, ma con reddito 2023 di 40mila euro; la maggiorazione del 15%, dovuta sulla differenza di 10mila euro, è di 1.500 euro; gli acconti dovuti per il 2024 sono di 5mila euro come primo acconto e 5mila euro come secondo acconto. Eseguito regolarmente il primo acconto di 5mila euro, il secondo acconto, in scadenza il 30 novembre 2024, sarà di 6.500 euro, di cui 1.500 euro a titolo di maggiorazione; per rendere più chiaro il gettito del concordato preventivo biennale, è possibile che sa-

 LA SCELTA
La decisione sull'aderire o meno all'accordo dovrà essere presa entro il 31 ottobre 2024

rà istituito un apposito codice tributo per la maggiorazione. Se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17. Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie; in questo caso non è dovuta alcuna maggiorazione.

I forfettari

Per i contribuenti in regime forfettario, l'articolo 31 del Dlgs 13/2024 dispone che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati. Per i forfettari, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 12% o del 4%, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente.

Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La maggiorazione del 12% o del 4% è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto, cioè entro il 30 novembre 2024.